

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 1979 - RIPORTO NEL 1979 DEI FONDI F.R.A.O.  
DISPONIBILI AL 31/12/1978"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

con legge statale n.386/1974 venne istituito il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, destinato al finanziamento della spesa ospedaliera nonchè alla trasformazione e all'ammodernamento degli Ospedali, al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

Detto fondo venne inizialmente fissato in L. 2700 miliardi, per l'anno 1975, nell'intesa che, ai sensi dell'art.16 della legge 386, il suo ammontare sarebbe stato annualmente verificato ed adeguato.

La quota del fondo assegnata alle singole regioni per l'espletamento dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art.17 della legge citata, doveva essere iscritta in appositi capitoli del bilancio regionale e ripartita fra le varie destinazioni di spesa in base a criteri obiettivi da determinare con legge regionale.

La Regione Puglia, con legge 20.1.1975 n.6, nel determinare i detti criteri, stabiliva anche che a partire dall'esercizio finanziario 1975 veniva iscritto il fondo regionale per la assistenza ospedaliera (FRAO) in appositi capitoli compresi tra la contabilità speciale.

- A) Nell'esercizio 1975 lo Stato assegnò alla Regione Puglia, vincolata alla detta destinazione, la somma complessiva di lire L. 167.940.000.000=, che in applicazione delle percentuali di incidenza fissate dalla stessa L.R. n.6/1975, art.22, venne ripartita fra le varie destinazioni di spesa.

Alla "spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" (Cap.319/3)

venne destinata inizialmente la somma di L. 128.681.036.970, che per effetto di successivi prelevamenti dal fondo di riserva venne elevata a complessive L. 131.681.036.970=.

Sullo stanziamento del detto capitolo 319/3 del Bilancio 1975 sono stati effettuati pagamenti per complessive lire L. 130.903.888.789, con una residua disponibilità di L. 777.148.181

- B) Nell'esercizio 1976 la somma a tal titolo erogata dalla Stato alla Regione ammontò a complessive L. 171.099.000.000=, della quale alla "spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" venne destinato uno stanziamento di L. 131.636.959.928= (Cap. 339/3) - (delibera del Consiglio regionale n.64 del 26.7.76).

Sullo stanziamento del detto capitolo 229/3 del Bilancio 1976 sono stati effettuati pagamenti per complessive L. 131.383.565.087=, con una residua disponibilità di L. 259.394.841

- C) Nell'esercizio 1977 lo Stato ha assegnato alla Regione Puglia, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, la somma complessiva di L. 237.637.500.000= che, in applicazione delle percentuali di spesa fissate dal Consiglio regionale (delibera n.106 del 3.3.1977), venne ripartita tra le varie destinazioni.

Alla "spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" venne destinata la somma complessiva di L. 199.226.500.000=, interamente erogata agli enti ospedalieri della Regione.

- D) Nell'esercizio 1978, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera del detto anno, lo Stato ha assegnato la somma complessiva di L. 316.013.035.000= che, in applicazione delle percentuali fissate dal Consiglio regionale (delibera n.343 del 5.7.1978), venne ripartita fra le varie destinazioni.

Alla "spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" per l'anno 1978 (Cap.172) venne destinato un finanziamento di L. 261.374.685.000=

Su detto finanziamento sono stati effettuati ad oggi pagamenti per complessive L. 252.819.720.670=, con una residua disponibilità di L. 8.554.964.330=

Questi sono stati i finanziamenti annuali che lo Stato ha inizialmente assegnato alla Regione Puglia, vincolati allo espletamento dell'assistenza sanitaria trasferita alle Regioni con la legge n.386/1974.

Ma i finanziamenti inizialmente assegnati si sono rivelati del tutto insufficienti a fronteggiare le spese effettivamente sostenute per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, tanto che, a causa dell'insufficienza del fondo, tutti i Bilanci degli Enti ospedalieri hanno presentato notevoli disavanzi di gestione.

Al fine di eliminare la cennata situazione, lo Stato ha approvato:

- la legge n.565 dell' 8.8.1977, con la quale venne disposta una integrazione delle quote assegnate per gli anni 1975 e 1976;
- la legge n.461 del 4.8.1978, con la quale è stata disposta la integrazione della quota dell'anno 1977;

e quindi a questa Regione, per effetto ed in applicazione delle dette leggi statali, sono state assegnate nel corso dell'anno 1978 quote integrative rispettivamente di L.103.858.500.005= per gli anni 1975/76 e di L. 37.217.640.000= per l'anno 1977.

D/1) La quota integrativa degli anni 1975/76, con deliberazione della G.R. n.673 del 17.2.1978 venne destinata a finanziare le maggiori spese che si erano verificate nella erogazione dell'assistenza in forma convenzionata ed alla spesa degli enti ospedalieri.

In particolare alla copertura delle eccedenze di spesa del biennio 1975/76 degli enti ospedalieri venne destinata la somma

di L. 91.501.176.417=, iscritta all'istituto Cap.172/bis del Bilancio 1978 denominato "Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975/76".

Di detta somma, risultano ad oggi erogati agli enti ospedalieri acconti per complessive L. 64.600.000.000=, con una residua disponibilità di L. 26.901.176.417= da utilizzare per la eliminazione dei disavanzi delle gestioni 1975/76 degli enti ospedalieri, a seguito della revisione delle relative contabilità, che al tempo erano in corso.

D/2) La quota integrativa dell'anno 1977, con deliberazione di G.R. n.7606 del 24.11.1978, fu destinata a finanziare i disavanzi delle gestioni riguardanti la spesa ospedaliera convenzionata e la spesa degli ospedali pubblici.

In particolare, alla copertura dei disavanzi della gestione 1977 degli enti ospedalieri venne destinata la somma di L. 33.867.640.000=, iscritta all'istituto Cap.172/ter del Bilancio 1978 denominato "Integrazione spesa corrente Enti ospedalieri pubblici per l'anno 1977".

Di detta somma, risultano ad oggi erogati agli enti ospedalieri acconti per complessive L. 25.000.000.000, con una residua disponibilità di L. 8.867.640.000= da utilizzare, a seguito della revisione delle contabilità degli enti ospedalieri, per la eliminazione dei relativi disavanzi della gestione 1977.

Detta revisione al tempo era ancora in corso.

In conclusione, alla data del 31.12.1978, risultano ancora disponibili le seguenti somme:

- Esercizio 1975	Cap. 319/3	L.	777.148.181
- Esercizio 1976	Cap. 339/3	"	253.394.841
- Esercizio 1978	Cap. 172	"	8.554.964.330
- Esercizio 1978	Cap. 172/bis	"	26.901.176.417
- Esercizio 1978	Cap. 172/ter	"	<u>8.867.640.000</u>
	TOTALE	L.	45.354.323.769

Poichè le dette somme hanno una destinazione vincolata e tale vincolo deriva dalle specifiche leggi statali n.386/1974, n.565/1977 e n.461/1978 nonchè dalla legge regionale n.6/1975, ne deriva che esse non possono essere distratte dalle finalità proprie per le quali vennero assegnate (in particolare quelle di sanare i disavanzi delle gestioni 1975/1978 degli enti ospedalieri).

Per quanto sopra premesso, si rappresenta la necessità - di apportare una variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1979, riportando in un apposito capitolo dello stesso Bilancio i residui degli esercizi 1975 (Cap.319/3) e 1976 (Cap.339/3) nonchè le somme non impegnate dei Capitoli 172, 172/Bis e 172/ter del Bilancio 1978.

LEGGE REGIONALE : "Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979, dei fondi F.R.A.O. - parte 2^ - spesa - di cui ai capp. 319/3 del bilancio per l'esercizio 1975, 339/3 del bilancio per l'esercizio 1976 e 172, 172/bis, 172/ter del bilancio per l'esercizio 1978.

#### ART.1

I residui passivi perenti ai fini amministrativi alla chiusura dell'esercizio 1978, ai sensi dell'art.71 della L. 17 del 30.5.1977, relativi ai capp. 319/3 "Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" del Bilancio per l'esercizio 1975 e 339/3 "Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici" del Bilancio per l'esercizio 1976 nonchè le disponibilità non impegnate al 31 dicembre 1978 ai capp. 172 "Spesa corrente enti ospedalieri pubblici (FRAO) 1978", 172/bis "Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975/76 (FRAO)" e 172/ter "Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per l'anno 1977 (FRAO)", del Bilancio per l'esercizio 1978, sono riportati nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

ART. 2

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I - Entrata

Variazioni in aumento	Stanziamiento di competenza	Stanziamiento di cassa
- Presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31 dicembre 1978 (parte)	L. 45.354.323.000	=

Parte II - Spesa

Variazioni in aumento	Stanziamiento di competenza	Stanziamiento di cassa
- Cap.157/bis "Integrazione spesa corrente enti ospeda- lieri pubblici per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 (FRAO)	L. 45.354.323.000	=

ART. 3

La somma suddetta conserva l'originaria destinazione vincolata allo scopo specifico per la quale fu assegnata dallo Stato alla Regione ed è quindi utilizzata per la copertura dei disavanzi accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l'assistenza ospedaliera degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.